

Gazzetta ufficiale

L 234

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

21 luglio 2020

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2020/1068 della Commissione, del 15 maggio 2020, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2020/1069 della Commissione, del 19 giugno 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 877/2013 che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro** 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione, del 20 luglio 2020, che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell', che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche ⁽¹⁾** 11

DECISIONI

- ★ **Decisione delegata (UE) 2020/1071 della Commissione, del 18 maggio 2020, che modifica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE dei voli in arrivo dalla Svizzera ⁽¹⁾** 16
- ★ **Decisione (PESC) 2020/1072 del comitato politico e di sicurezza, del 16 luglio 2020, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e che abroga la decisione (PESC) 2019/1264 (EUTM Somalia/1/2020)** 18

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/1073 della Commissione, del 17 luglio 2020, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole** 20

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/1074 della Commissione, del 17 luglio 2020, relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Danimarca a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole** 29

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1068 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2020

che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ⁽²⁾ («convenzione di Rotterdam» o «convenzione»).
- (2) Con regolamenti di esecuzione (UE) 2019/677 ⁽³⁾, (UE) 2019/989 ⁽⁴⁾, (UE) 2019/1100 ⁽⁵⁾, (UE) 2019/1090 ⁽⁶⁾, (UE)

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/677 della Commissione, del 29 aprile 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva clorotalonil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114 del 30.4.2019, pag. 15).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione, del 17 giugno 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva chlorpropham, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 11).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1100 della Commissione, del 27 giugno 2019, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva desmedipham, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 175 del 28.6.2019, pag. 17).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 della Commissione, del 26 giugno 2019, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimetoato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 173 del 27.6.2019, pag. 39).

2018/1532 ⁽⁷⁾, (UE) 2019/344 ⁽⁸⁾, (UE) 2018/1043 ⁽⁹⁾, (UE) 2018/1917 ⁽¹⁰⁾, (UE) 2018/1019 ⁽¹¹⁾, (UE) 2018/309 ⁽¹²⁾, (UE) 2018/1501 ⁽¹³⁾ e (UE) 2018/1914 ⁽¹⁴⁾, la Commissione ha deciso di non rinnovare l'approvazione delle sostanze clorotalonil, chlorpropham, desmedipham, dimetoato, diquat, etoprofos, fenamidone, flurtamone, oxasulfuron, propineb, pimetozina e quinoxifen, rispettivamente, come sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, ne sono pertanto vietati tutti gli impieghi nella categoria «pesticida» data l'assenza di qualsiasi altro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

- (3) Con regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500 ⁽¹⁶⁾ la Commissione ha deciso di non rinnovare l'approvazione della sostanza tiram come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009; ne è pertanto vietato l'impiego nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari» di cui al regolamento (UE) n. 649/2012. Poiché il tiram è approvato, in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾, soltanto ai fini dell'uso in biocidi del tipo di prodotto 9, che rientrano nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi» di cui al regolamento (UE) n. 649/2012, sono proibiti praticamente tutti gli impieghi di tale sostanza a livello della categoria «pesticida». Ne consegue che il tiram è considerato soggetto a rigorose restrizioni a livello della categoria «pesticida» ed è pertanto opportuno iscriverlo nell'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1532 della Commissione, del 12 ottobre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva diquat, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 257 del 15.10.2018, pag. 10).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva etoprofos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 62 dell'1.3.2019, pag. 7).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1043 della Commissione, del 24 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fenamidone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 9).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1917 della Commissione, del 6 dicembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva flurtamone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 27).

⁽¹¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 14).

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/309 della Commissione, del 1° marzo 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva propineb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 60 del 2.3.2018, pag. 16).

⁽¹³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1501 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva pimetozina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 254 del 10.10.2018, pag. 4).

⁽¹⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1914 della Commissione, del 6 dicembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva quinoxifen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 17).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiram, che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 254 del 10.10.2018, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

- (4) Con regolamento di esecuzione (UE) 2018/1865 ⁽¹⁸⁾ la Commissione ha deciso di non rinnovare l'approvazione della sostanza propiconazolo come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009; ne è pertanto vietato l'impiego nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Tale divieto non costituisce una rigorosa restrizione dell'impiego della sostanza a livello della categoria «pesticida», in quanto il propiconazolo è approvato per diversi impieghi nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Il propiconazolo è stato approvato ai fini dell'uso in biocidi dei tipi di prodotto 7, 8 e 9 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012. È pertanto opportuno iscrivere il propiconazolo nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (5) Per clothianidin e tiametoxam erano state presentate domande di rinnovo dell'approvazione, poi ritirate dai richiedenti in seguito all'adozione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/784 ⁽¹⁹⁾ e (UE) 2018/785 ⁽²⁰⁾, mediante i quali la Commissione ha deciso di modificare le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin e tiametoxam, rispettivamente, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Dal momento che le approvazioni di dette sostanze sono scadute, il loro impiego è vietato nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Tale divieto costituisce una rigorosa restrizione dell'impiego delle sostanze a livello della categoria «pesticida» poiché sono proibiti praticamente tutti i loro impieghi, visto che clothianidin e tiametoxam sono approvate, in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012, soltanto ai fini dell'uso in biocidi del tipo di prodotto 18 nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». È pertanto opportuno iscrivere clothianidin e tiametoxam negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (6) Con regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 ⁽²¹⁾ la Commissione ha deciso di modificare le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; l'impiego di detta sostanza è pertanto soggetto a rigorose restrizioni nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Tali rigorose restrizioni non costituiscono rigorose restrizioni dell'impiego della sostanza a livello della categoria «pesticida», in quanto l'imidacloprid è approvato per diversi impieghi nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». L'imidacloprid è stato approvato ai fini dell'uso in biocidi del tipo di prodotto 18 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012. L'imidacloprid è inoltre usato in medicinali veterinari conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾. È pertanto opportuno iscrivere l'imidacloprid nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (7) Con regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 ⁽²³⁾ la Commissione ha deciso di prorogare il periodo di approvazione della sostanza attiva glufosinato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 in esito a una domanda di rinnovo della relativa approvazione. Dal momento che la domanda in questione è stata ritirata, il glufosinato non è più approvato come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009; ne sono pertanto vietati tutti gli impieghi nella categoria «pesticida» data l'assenza di qualsiasi altro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere il glufosinato negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (8) In occasione della sua nona riunione, tenutasi nel maggio 2019, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di includere le sostanze forato ed esabromociclododecano nell'allegato III di detta convenzione; di conseguenza tali sostanze sono ora soggette alla procedura di previo assenso informato prevista dalla convenzione. È pertanto opportuno iscrivere il forato negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 3, del regolamento (UE) n. 649/2012. L'esabromociclododecano figura già nell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 ed è quindi soggetto a divieto di esportazione. È pertanto opportuno iscriverlo nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 3, di detto regolamento.

⁽¹⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1865 della Commissione, del 28 novembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 304 del 29.11.2018, pag. 6).

⁽¹⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 35).

⁽²⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 40).

⁽²¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 31).

⁽²²⁾ Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

⁽²³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, captano, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 6).

- (9) Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾ vieta l'esportazione di mercurio, nonché di alcune miscele di mercurio metallico con altre sostanze, di alcuni composti di mercurio e di alcuni prodotti con aggiunta di mercurio. È opportuno che tali divieti di esportazione trovino riscontro nella parte 2 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 649/2012.
- (11) È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente sia alle parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento sia agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

- a) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- b) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal 1° settembre 2020.

Il presente regolamento di esecuzione è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

1) nella parte 1, nella tabella sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	N. CAS	Numero Einescs	Codice NC (***)	Sottocategoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Clorotalonil (*)	1897-45-6	217-588-1	ex 2926 90 70	p(1)	div	
Chlorpropham (*)	101-21-3	202-925-7	ex 2924 29 70	p(1)	div	
Clothianidin (*)	210880-92-5	n.p.	ex 2934 10 00	p(1)	div	
Desmedipham (*)	13684-56-5	237-198-5	ex 2924 29 70	p(1)	div	
Dimetoato (+)	60-51-5	200-480-3	ex 2930 90 98	p(1)	div	
Diquat, compreso il diquat dibromuro (*)	2764-72-9 85-00-7	220-433-0 201-579-4	ex 2933 99 80	p(1)	div	
Etoprofos (*)	13194-48-4	236-152-1	ex 2930 90 98	p(1)	div	
Fenamidone (*)	161326-34-7	n.p.	ex 2933 29 90	p(1)	div	
Flurtamone (*)	96525-23-4	n.p.	ex 2932 19 00	p(1)	div	
Glufosinato, compreso il glufosinato-ammonio (*)	51276-47-2 77182-82-2	257-102-5 278-636-6	ex 2931 39 90	p(1)	div	
Imidacloprid	138261-41-3	n.p.	ex 2933 39 99	p(1)	restr	
Oxasulfuron (*)	144651-06-9	n.p.	ex 2935 90 90	p(1)	div	
Forato (#)	298-02-2	206-052-2	ex 2930 90 98	p(1)	div	
Propiconazolo	60207-90-1	262-104-4	ex 2934 99 90	p(1)	div	
Propineb (*)	12071-83-9 9016-72-2	235-134-0	ex 2930 20 00	p(1)	div	
Pimetrozina (*)	123312-89-0	n.p.	ex 2933 69 80	p(1)	div	
Quinoxifen (*)	124495-18-7	n.p.	ex 2933 49 90	p(1)	div	
Tiametoxam (*)	153719-23-4	n.p.	ex 2934 10 00	p(1)	div	
Tiram (+)	137-26-8	205-286-2	ex 2930 30 00	p(1)-p(2)	div-restr»;	

2) nella parte 2, nella tabella sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	N. CAS	Numero Einescs	Codice NC (***)	Categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)
«Clorotalonil	1897-45-6	217-588-1	ex 2926 90 70	p	div
Chlorpropham	101-21-3	202-925-7	ex 2924 29 70	p	div
Clothianidin	210880-92-5	n.p.	ex 2934 10 00	p	restr
Desmedipham	13684-56-5	237-198-5	ex 2924 29 70	p	div
Dimetoato	60-51-5	200-480-3	ex 2930 90 98	p	div
Diquat, compreso il diquat dibromuro	2764-72-9 85-00-7	220-433-0 201-579-4	ex 2933 99 80	p	div
Etoprofos	13194-48-4	236-152-1	ex 2930 90 98	p	div
Fenamidone	161326-34-7	n.p.	ex 2933 29 90	p	div
Flurtamone	96525-23-4	n.p.	ex 2932 19 00	p	div
Glufosinato, compreso il glufosinato-ammonio	51276-47-2 77182-82-2	257-102-5 278-636-6	ex 2931 39 90	p	div
Oxasulfuron	144651-06-9	n.p.	ex 2935 90 90	p	div
Propineb	12071-83-9 9016-72-2	235-134-0	ex 2930 20 00	p	div
Pimetrozina	123312-89-0	n.p.	ex 2933 69 80	p	div
Quinoxifen	124495-18-7	n.p.	ex 2933 49 90	p	div
Tiametoxam	153719-23-4	n.p.	ex 2934 10 00	p	restr
Tiram	137-26-8	205-286-2	ex 2930 30 00	p	restr»;

3) nella parte 3, nella tabella sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i	Codice HS Sostanza pura (**)	Codice HS Miscela contenenti la sostanza (**)	Categoria
«Esabromociclododecano	25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 e altri	2903.89		Prodotto industriale
Forato	298-02-2	2930.90	3808.50	Pesticida».

ALLEGATO II

Nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012, la tabella è così modificata:

1) alla voce n. 3 è aggiunto il seguente testo:

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione	Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)
«— Solfato di mercurio (II) (HgSO ₄); — Nitrato di mercurio (II) (Hg(NO ₃) ₂).	CAS RN 7783-35-9, 10045-94-0 Numeri CE 231-992-5, 233-152-3»;

2) sono aggiunte le seguenti voci:

N.	Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione	Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)
«5	Lampade fluorescenti compatte (CFL) per usi generali di illuminazione: a) CFL.i ≤ 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 2,5 mg per bruciatore; b) CFL.ni ≤ 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per bruciatore.	
6	Le seguenti lampade fluorescenti lineari per usi generali di illuminazione: a) a trifosfori < 60 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampada; b) a fosfori alofosfati ≤ 40 watt con un tenore di mercurio superiore a 10 mg per lampada.	
7	Lampade al vapore di mercurio ad alta pressione per usi generali di illuminazione.	
8	Le seguenti lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per display elettronici con aggiunta di mercurio: a) lampade corte (≤ 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per lampada; b) lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampada; c) lampade lunghe (> 1 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 13 mg per lampada.».	

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1069 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 2020****recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 877/2013 che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla dichiarazione del consiglio dei governatori del meccanismo europeo di stabilità del 15 maggio 2020, gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono ricevere assistenza finanziaria nell'ambito del sostegno per la gestione della crisi pandemica, basato sulla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate del meccanismo europeo di stabilità e adeguato in funzione della situazione specifica derivante dalla pandemia di Covid-19.
- (2) In particolare, gli Stati membri che beneficiano del sostegno per la gestione della crisi pandemica non sono tenuti ad adottare nuove misure politiche. L'unico loro obbligo consiste nell'utilizzare la linea di credito per finanziare costi diretti e indiretti connessi ad assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla pandemia di Covid-19.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, uno Stato membro che utilizza il sostegno per la gestione della crisi pandemica deve essere sottoposto a sorveglianza rafforzata.
- (4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento, si applicano gli obblighi d'informazione di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 473/2013, ulteriormente specificati nel regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione ⁽³⁾.
- (5) Conformemente al regolamento (UE) n. 472/2013, è opportuno che l'intensità della sorveglianza economica e di bilancio sia commisurata e proporzionata alla gravità delle difficoltà finanziarie incontrate e tenga nel debito conto la natura dell'assistenza finanziaria ricevuta.
- (6) Il regolamento delegato (UE) n. 877/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (7) Vista la portata molto specifica e limitata del sostegno per la gestione della crisi pandemica, è quindi opportuno definire gli obblighi d'informazione applicabili in tale caso. La struttura delle relazioni richieste quando uno Stato membro è soggetto alla procedura per i disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 126 del TFUE o sottoposto a sorveglianza rafforzata per motivi diversi dall'uso del sostegno per la gestione della crisi pandemica dovrebbe rimanere invariata,

⁽¹⁾ GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione, del 27 giugno 2013, che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 23).

<i>In milioni di EUR</i> <i>Serie temporale dei dati effettivi all'inizio del</i> <i>trimestre oggetto della relazione</i>	Anno 2020				Anno 2021 (*)			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Altri costi indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla crisi della Covid-19								
[Voce]								
[Altre voci, se pertinente] » (**)								

(*) L'ultimo anno del periodo di disponibilità o (se precedente) di un eventuale esborso del sostegno per la gestione della crisi pandemica è anche l'ultimo anno oggetto di relazioni, a meno che lo Stato membro non abbia ancora utilizzato tutti i fondi.

(**) Voci e sottovoci, a seconda delle necessità, corredate di spiegazioni pertinenti per consentire alla Commissione di effettuare una valutazione significativa.

(***) Questo può comprendere, fra l'altro, la spesa relativa a ospedali, cure e riabilitazione, assistenza ambulatoriale e riabilitazione, diagnosi, prodotti farmaceutici, prevenzione sanitaria, amministrazioni sanitarie e assistenza sanitaria a lungo termine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1070 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2020

che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell', che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Come riconosciuto dalla direttiva (UE) 2018/1972, poiché è probabile che i punti di accesso senza fili a bassa potenza di portata limitata abbiano un impatto positivo sull'uso dello spettro radio e sullo sviluppo delle comunicazioni senza fili nell'Unione, è opportuno agevolare l'installazione mediante un regime di installazione esente da autorizzazioni.
- (2) Un punto di accesso senza fili di portata limitata comprende diversi elementi funzionali, quali un'unità di elaborazione dei segnali, un'unità di radiofrequenza, un sistema di antenna, connessioni via cavo e un alloggiamento. In alcuni casi il sistema di antenna o parti di esso potrebbero essere installati separatamente rispetto agli altri elementi del punto di accesso senza fili di portata limitata, e collegati mediante uno o più cavi dedicati. Questo modello è utilizzato per i sistemi distribuiti d'antenna (*distributed antenna systems*) o per un sistema distribuito radio (*distributed radio system*) utilizzato da uno o più operatori. Un punto di accesso senza fili di portata limitata può essere progettato per servire due o più utenti dello spettro radio.
- (3) Al fine di garantirne l'accettazione da parte del pubblico e l'installazione sostenibile, i punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 dovrebbero avere un impatto visivo minimo. A tal fine dovrebbero essere invisibili al pubblico o montati sulla loro struttura di sostegno in modo tale da essere visivamente non invadenti. Il loro funzionamento dovrebbe inoltre garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica, come stabilito nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (4) A norma della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, le apparecchiature radio, compresi i punti di accesso senza fili di portata limitata, devono essere fabbricate in modo da garantire la protezione della salute e della sicurezza delle persone.
- (5) Le caratteristiche fisiche e tecniche dei punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 dovrebbero quindi essere definite in termini di volume massimo, restrizioni sul peso e potenza massima di emissione. La scelta del volume massimo al fine di limitare l'impatto visivo di un punto di accesso senza fili di portata limitata dovrebbe consentire la flessibilità di progettazione e l'adattabilità alle caratteristiche fisiche e tecniche della struttura di sostegno.
- (6) Dallo studio eseguito su richiesta della Commissione «Light Deployment Regime for Small-Area Wireless Access Points (SAWAPs)» ⁽⁴⁾ (Sistema snello di installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata) emerge che un limite di volume di 30 litri dovrebbe essere sufficiente a contenere gli elementi principali di un punto di accesso senza fili di portata limitata, garantendone al tempo stesso il carattere non intrusivo. Tale volume massimo dovrebbe applicarsi all'installazione di un punto di accesso senza fili di portata limitata che serve uno o più utenti dello spettro radio, nonché di più punti di accesso senza fili di portata limitata che condividono un sito infrastrutturale di superficie ridotta, quale un palo di illuminazione, un semaforo, un cartellone pubblicitario o una fermata dell'autobus, che in ragione delle sue dimensioni fisiche o della sua elevata diffusione in una data area, o di entrambi questi fattori, può generare un ingombro visivo.

⁽¹⁾ GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.

⁽²⁾ Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).

⁽³⁾ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

⁽⁴⁾ Smart 2018/0017, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/463e2d3d-1d8f-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-112125706>.

- (7) I punti di accesso senza fili di portata limitata dovrebbero essere conformi alla norma europea EN 62232:2017 ⁽⁵⁾ «Determination of RF field strength, power density and specific absorption rate (SAR) in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure» [Determinazione dell'intensità di campo RF, della densità di potenza e del tasso di assorbimento specifico (SAR) in prossimità delle stazioni radio base per la valutazione dell'esposizione umana]. Tale norma fornisce una metodologia per l'installazione delle stazioni di base che tiene conto della loro potenza di emissione ai fini della valutazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici, conformemente ai limiti fissati dalla raccomandazione 1999/519/CE. Tale norma è anche indicata alla sezione 6.1 della norma europea armonizzata EN 50401:2017 «Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when put into service» [Norma di prodotto per dimostrare la conformità delle apparecchiature delle stazioni di base ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza (110 MHz - 100 GHz), quando messe in servizio] in relazione alla valutazione della conformità dei punti di accesso senza fili messi in servizio nel rispettivo ambiente operativo ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati nella raccomandazione 1999/519/CE.
- (8) La norma EN 62232:2017 si applica a tutti i tipi di stazioni di base divisi in cinque classi di installazione, corrispondenti a diversi limiti della loro potenza isotropa equivalente irradiata (*Equivalent Isotropically Radiated Power*, EIRP), rispettivamente di alcuni milliwatt (classe E0), 2 Watt (classe E2), 10 Watt (classe E10), 100 Watt (classe E100) e oltre 100 Watt (classe E+). Considerando le distanze di sicurezza per l'installazione da rispettare conformemente alla norma citata, e dal momento che la direttiva (UE) 2018/1972 prevede che i punti di accesso senza fili di portata limitata siano apparecchiature a bassa potenza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo alle classi di installazione E0, E2 ed E10. In conformità del punto 6.2.4, tabella 2, della norma EN 62232:2017, la componente irradiante più bassa di un'antenna di classe E10 deve trovarsi ad un'altezza di almeno 2,2 metri dai passaggi pedonali destinati al pubblico al fine di garantire una distanza di almeno 20 centimetri tra il lobo principale dell'antenna e il corpo di una persona alta 2 metri ⁽⁶⁾.
- (9) Per motivi estetici, l'installazione al chiuso di punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E10, che probabilmente utilizzeranno il limite di volume massimo di 30 litri, dovrebbe essere consentita solo in grandi spazi al chiuso con un soffitto alto almeno 4 metri, quali musei, stadi, centri congressi, aeroporti, stazioni della metropolitana, stazioni ferroviarie o centri commerciali.
- (10) Un punto di accesso senza fili di portata limitata non dovrebbe mettere a rischio la stabilità dell'intera struttura di sostegno su cui è installato, e pertanto non dovrebbe richiedere, a motivo del suo peso o della sua forma, alcun tipo di rafforzamento strutturale della struttura di sostegno utilizzata.
- (11) Al fine di consentire la supervisione e il monitoraggio da parte delle autorità competenti, in particolare in caso di più punti di accesso senza fili di portata limitata adiacenti o co-locati, ogni operatore che abbia installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10 conformi alle caratteristiche di cui al presente regolamento dovrebbe notificare tempestivamente l'installazione all'autorità competente. A tal fine, entro due settimane dall'installazione l'operatore dovrebbe inviare all'autorità competente una notifica di installazione comprendente l'ubicazione e le caratteristiche tecniche di tali punti di accesso, nonché una dichiarazione di conformità dell'installazione alle disposizioni del presente regolamento. Allo scopo di garantire una procedura agevole in tutti gli Stati membri, tale notifica dovrebbe essere inviata a uno sportello unico, come quello istituito a norma della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (12) Il presente regolamento dovrebbe fare salve le competenze degli Stati membri di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall'aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972, nonché di altri tipi di stazioni di base, al fine di garantire la loro conformità ai limiti aggregati di esposizione applicabili conformemente al diritto dell'Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata.
- (13) Poiché è previsto di sviluppare ulteriormente le norme pertinenti, affinché contemplino i punti di accesso senza fili di portata limitata che utilizzano sistemi di antenna attivi, in questa fase tali punti di accesso non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del regime di installazione esente da autorizzazioni.
- (14) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere monitorata periodicamente al fine di facilitarne il riesame tenendo conto di eventuali aggiornamenti della norma europea EN 62232 o di altri pertinenti sviluppi in materia di normazione, in particolare per quanto riguarda l'uso di sistemi di antenna attivi, dell'evoluzione tecnologica in relazione allo stato dell'arte dei punti di accesso senza fili di portata limitata, della necessità di supportare soluzioni multibanda e condivise (multi-operatore), nonché di eventuali aggiornamenti della raccomandazione 1999/519/CE.

⁽⁵⁾ Applicabile alla gamma di frequenze 110 MHz-100 GHz.

⁽⁶⁾ Allegato C.3 della norma EN 62232:2017.

⁽⁷⁾ Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).

- (15) Il presente regolamento dovrebbe fare salve le misure nazionali in materia di sicurezza, fornitura di servizi pubblici e rispetto della proprietà privata, compresa la facoltà dei proprietari di decidere come utilizzare i beni di loro proprietà, nonché in materia di diritti di passaggio per quanto riguarda la connessione del punto di accesso senza fili di portata limitata alla rete geografica in conformità del diritto dell'Unione.
- (16) Il presente regolamento dovrebbe fare salva l'applicazione di eventuali regimi meno restrittivi a livello nazionale per l'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata.
- (17) Poiché la direttiva (UE) 2018/1972 diventa applicabile a decorrere dal 21 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche fisiche e tecniche dei punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972.

Il presente regolamento non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «potenza isotropa equivalente irradiata (*Equivalent Isotropically Radiated Power*, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all'antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un'antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico);
- 2) «sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettività senza fili agli utenti finali;
- 3) «sistema di antenna attivo» (*Active Antenna System*, AAS): un sistema di antenna in cui l'ampiezza o la fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell'ambiente radio. Ciò esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest'ultimo è parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata;
- 4) «al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire l'intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, è completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura;
- 5) «all'aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso.

Articolo 3

1) I punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 sono conformi ai requisiti della norma europea di cui all'allegato, lettera B, del presente regolamento e:

- a) sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico o
- b) soddisfano le condizioni di cui all'allegato, lettera A, del presente regolamento.

2) Il paragrafo 1 fa salve le competenze degli Stati membri di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall'aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformità ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell'Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata.

3) Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al paragrafo 1 notificano all'autorità nazionale competente, entro due settimane dall'installazione di ciascuno di essi, l'installazione e l'ubicazione di tali punti di accesso, nonché i requisiti che rispettano conformemente a tale paragrafo.

Articolo 4

Gli Stati membri, con cadenza regolare, effettuano attività di monitoraggio e riferiscono alla Commissione, la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno, in merito all'applicazione del presente regolamento, in particolare l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

A. Condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

1. Il volume totale della parte visibile al pubblico di un punto di accesso senza fili di portata limitata che serve uno o più utenti dello spettro radio non deve superare i 30 litri.
2. Il volume totale delle parti visibili al pubblico di più punti di accesso senza fili di portata limitata distinti che condividono lo stesso sito infrastrutturale costituito da una singola superficie delimitata, quale un palo di illuminazione, un semaforo, un cartellone pubblicitario o una fermata dell'autobus, non deve superare i 30 litri.
3. Nei casi in cui il sistema di antenna e altri elementi del punto di accesso senza fili di portata limitata, quali un'unità di radiofrequenza, un processore digitale, un'unità di archiviazione, un sistema di raffreddamento, un alimentatore, connessioni via cavo, elementi di backhaul o elementi per la messa a terra e il fissaggio, siano installati separatamente, eventuali parti di tali elementi che non rientrino nei 30 litri devono essere rese invisibili al pubblico.
4. Il punto di accesso senza fili di portata limitata deve avere coerenza visiva con la struttura di sostegno, dimensioni proporzionate rispetto alle dimensioni generali di tale struttura, una forma coerente, colori neutri che corrispondano a quelli della struttura di sostegno o che si intonino con essi e cavi nascosti, e non deve dar luogo a ulteriori ingombri visivi in combinazione con altri punti di accesso senza fili di portata limitata già installati nello stesso sito o in siti adiacenti.
5. Il peso e la forma di un punto di accesso senza fili di portata limitata non devono richiedere un rafforzamento strutturale della struttura di sostegno.
6. Un punto di accesso senza fili di portata limitata di classe di installazione E10 può essere installato esclusivamente all'aperto o in ampi spazi al chiuso con un soffitto alto almeno 4 metri.

B. Requisiti della norma europea di cui all'articolo 3, paragrafo 1

1. L'installazione di un punto di accesso senza fili di portata limitata deve essere conforme alle classi di installazione E0, E2 ed E10 di cui al punto 6.2.4, tabella 2, della norma europea EN 62232:2017 «Determination of RF field strength, power density and specific absorption rate (SAR) in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure» [Determinazione dell'intensità di campo RF, della densità di potenza e del tasso di assorbimento specifico (SAR) in prossimità delle stazioni radio base per la valutazione dell'esposizione umana].
 2. Nel caso di più sistemi di antenna co-locati (o loro parti) appartenenti a uno o più punti di accesso senza fili di portata limitata disciplinati dal presente regolamento, i criteri per l'EIRP contenuti nella norma di cui al punto 1 devono applicarsi alla somma delle EIRP di tutti i sistemi di antenna co-locati (o delle loro parti).
-

DECISIONI

DECISIONE DELEGATA (UE) 2020/1071 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2020

che modifica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE dei voli in arrivo dalla Svizzera

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare disposizioni per escludere dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS) i voli in arrivo da un paese terzo. Tali disposizioni dovrebbero garantire un'interazione ottimale tra l'EU ETS e le misure adottate dal paese terzo per ridurre l'impatto del trasporto aereo sul clima.
- (2) L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ⁽²⁾ (l'«accordo») è stato firmato il 23 novembre 2017 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020. L'accordo stabilisce che i voli in partenza dagli aerodromi situati nel territorio svizzero e diretti verso aerodromi situati nello Spazio economico europeo (SEE) siano esclusi dall'EU ETS.
- (3) La direttiva 2003/87/CE dovrebbe pertanto essere modificata per escludere dall'EU ETS i voli in partenza dagli aerodromi situati in Svizzera e diretti verso gli aerodromi situati nel SEE. Per mantenere stabile la copertura degli operatori, l'esclusione non dovrebbe alterare le disposizioni che escludono determinate attività di trasporto aereo dall'EU ETS sulla base di soglie specifiche del numero di voli o del volume di emissioni per operatore.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE.
- (5) Poiché l'accordo entra in vigore il 1° gennaio 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a partire da tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella dell'allegato I, colonna «Attività», voce «Trasporto aereo», secondo comma, della direttiva 2003/87/CE è così modificata:

- 1) al secondo comma, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«I voli di cui alla lettera l) o effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo della presente lettera;»;

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

2) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2030, i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e che sono effettuati da un operatore di trasporto aereo non commerciale che opera voli con emissioni annue totali inferiori a 1 000 tonnellate l'anno (comprese le emissioni dei voli di cui alla lettera l)];»;

3) è aggiunta la lettera l) seguente:

«l) i voli in partenza dagli aerodromi situati in Svizzera e diretti verso gli aerodromi situati nel SEE.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE (PESC) 2020/1072 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 16 luglio 2020****relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e che abroga la decisione (PESC) 2019/1264 (EUTM Somalia/1/2020)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2010/96/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS), a norma dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, ad adottare le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica della missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), comprese quelle relative alla nomina dei successivi comandanti della forza della missione dell'UE.
- (2) La decisione (PESC) 2017/971 del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato la catena di comando dell'EUTM Somalia.
- (3) Il 23 luglio 2019 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2019/1264 ⁽³⁾ relativa alla nomina del generale di brigata Antonello DE SIO quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Somalia.
- (4) Il 26 giugno 2020 il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta ha proposto la nomina del generale di brigata Fabiano ZINZONE in sostituzione del generale di brigata Antonello DE SIO quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Somalia con effetto a decorrere dal 9 agosto 2020.
- (5) Il 1° luglio 2020 il comitato militare dell'UE ha convenuto di raccomandare che il CPS approvi tale proposta.
- (6) È pertanto opportuno adottare una decisione relativa alla nomina del generale di brigata Fabiano ZINZONE. È opportuno abrogare la decisione (PESC) 2019/1264.
- (7) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di brigata Fabiano ZINZONE è nominato comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) con effetto a decorrere dal 9 agosto 2020.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2019/1264 è abrogata a decorrere dal 9 agosto 2020.

⁽¹⁾ GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/971 del Consiglio dell'8 giugno 2017 che stabilisce le modalità di pianificazione e condotta concernenti le missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE in ambito PSDC e che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e la decisione (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 133).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2019/1264 del comitato politico e di sicurezza, del 23 luglio 2019, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) (EUTM Somalia/1/2019) (GU L 199 del 26.7.2019, pag. 6.)

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2020

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1073 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2020****relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole****(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ⁽¹⁾, in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2005/880/CE ⁽²⁾ la Commissione ha concesso una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE per consentire l'applicazione di effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro l'anno nelle aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura.
- (2) Con decisione 2010/65/UE ⁽³⁾, la Commissione ha modificato la decisione 2005/880/CE e prorogato la deroga fino al 31 dicembre 2013.
- (3) Con decisione di esecuzione 2014/291/UE della Commissione ⁽⁴⁾, scaduta il 31 dicembre 2017, ai Paesi Bassi è stata concessa una deroga a norma della direttiva 91/676/CEE per consentire l'applicazione di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % fino a un massimo di 230 kg di azoto per ettaro l'anno per le aziende sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e fino a un massimo di 250 kg di azoto per ettaro l'anno per le aziende su altri terreni. La deroga riguardava 19 564 aziende nel 2016, pari al 47 % della superficie agricola totale netta nei Paesi Bassi.
- (4) Con decisione di esecuzione (UE) 2018/820 della Commissione ⁽⁵⁾, che ha cessato di applicarsi il 1° gennaio 2020, ai Paesi Bassi è stata concessa una deroga ai sensi della direttiva 91/676/CEE per consentire l'applicazione di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % fino a un massimo di 230 kg di azoto per ettaro l'anno per le aziende sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e fino a un massimo di 250 kg di azoto per ettaro l'anno per le aziende su altri terreni. La deroga riguardava 18 818 aziende nel 2019, pari al 44,7 % della superficie agricola totale netta nei Paesi Bassi.
- (5) Come riconosciuto nella decisione di esecuzione (UE) 2018/820, negli ultimi anni l'attuazione della politica di gestione dell'effluente da parte dei Paesi Bassi ha subito alcune battute d'arresto, conducendo a una situazione in cui sussistono preoccupazioni su possibili frodi. Questa situazione ha imposto ai Paesi Bassi di intensificare gli sforzi per prevenire le frodi nell'attuazione della normativa in materia di effluenti. Sebbene il sesto programma d'azione

⁽¹⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2005/880/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2005, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 324 del 10.12.2005, pag. 89).

⁽³⁾ Decisione 2010/65/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, che modifica la decisione 2005/880/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 35 del 6.2.2010, pag. 18).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/291/UE della Commissione, del 16 maggio 2014, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 88).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/820 della Commissione, del 31 maggio 2018, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 137 del 4.6.2018, pag. 27).

neerlandese preveda già misure volte a rafforzare i controlli e le ispezioni per migliorare il livello generale di conformità alla normativa nazionale in materia di effluenti, era necessario un ulteriore impegno per promuovere l'efficace attuazione e la piena conformità. Gli sforzi necessari includevano la creazione di una strategia rafforzata di applicazione delle norme, che tenesse anche conto delle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾. La strategia doveva basarsi su una valutazione indipendente della conformità alla normativa neerlandese in materia di effluenti, contenere misure specifiche volte a rafforzare ulteriormente le ispezioni e i controlli e indicare una metodologia chiara per stabilire penali e sanzioni sufficientemente dissuasive. Era pertanto opportuno limitare la durata della decisione di esecuzione (UE) 2018/820 in modo da consentire ai Paesi Bassi di applicare integralmente la strategia rafforzata di applicazione.

- (6) Con lettera del 4 febbraio 2020 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una domanda di rinnovo della deroga per il periodo dal 2020 al 2021, conformemente all'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE (di seguito «domanda dei Paesi Bassi»).
- (7) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, i Paesi Bassi applicano un programma d'azione sull'intero territorio. La normativa nazionale di attuazione della succitata direttiva prevede norme per l'applicazione sia dell'azoto che del fosfato.
- (8) Secondo i dati forniti dai Paesi Bassi, nel periodo compreso tra il 2016 e il 2019 il numero di capi di bestiame nel paese è diminuito dello 0,2 % rispetto al periodo 2012-2015. Nello stesso periodo, il numero di suini e di capi di pollame nei Paesi Bassi è cresciuto rispettivamente dello 0,6 % e del 3,4 %. Dal 2006 la legislazione neerlandese⁽⁷⁾ fissa limiti per il numero di suini e di capi di pollame. Inoltre, da gennaio 2015 la legislazione neerlandese⁽⁸⁾ prevede il trattamento di una quota adeguata di effluenti eccedentari del settore lattiero-caseario. Il 1° gennaio 2018 nei Paesi Bassi è inoltre stato introdotto un sistema di diritti di produzione dei fosfati per il bestiame da latte⁽⁹⁾. Tutte queste misure mirano a prevenire l'inquinamento dei corpi idrici.
- (9) I Paesi Bassi hanno indicato che nel periodo 2014-2017 l'uso di azoto proveniente da effluente di allevamento a livello nazionale è stato di 417 000 tonnellate, pari a un aumento del 4,04 % rispetto al periodo 2010-2013. L'uso di fertilizzanti chimici azotati nei Paesi Bassi è aumentato di circa il 3,3 % nel periodo 2014-2017 rispetto al periodo 2010-2013.
- (10) In base ai dati scientifici forniti dalle autorità neerlandesi, il clima dei Paesi Bassi, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell'arco dell'anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una lunga stagione vegetativa nelle specie erbose, corrispondente a 250 giorni l'anno.
- (11) Inoltre, le informazioni fornite dai Paesi Bassi nel contesto della precedente deroga concessa dalla decisione di esecuzione 2014/291/UE indicano che la deroga non ha comportato un deterioramento dei corpi idrici neerlandesi. Ad esempio, la concentrazione di nitrati nelle acque che lasciano la rizosfera nelle aziende monitorate interessate dall'autorizzazione è diminuita dal 2006 ed è stata in media inferiore a 50 mg/l nel 2017 e nel 2018. Tuttavia, i dati provvisori indicano un aumento delle concentrazioni di nitrati nel 2019 nei terreni sabbiosi e di tipo «loess» a causa degli effetti della siccità del 2018.
- (12) Dai dati trasmessi dai Paesi Bassi a norma dell'articolo 10 della direttiva 91/676/CEE emerge che per il periodo 2012-2015 circa l'88 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee nei Paesi Bassi registrava concentrazioni medie di nitrati inferiori a 50 mg/l e che le concentrazioni medie di nitrati erano inferiori a 25 mg/l nel 79 % di tali stazioni di monitoraggio. I dati hanno altresì evidenziato che, per il periodo 2012-2015, il 99 % delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali nei Paesi Bassi presentava una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e che la concentrazione media di nitrati era inferiore a 25 mg/l nel 96 % di dette stazioni di monitoraggio. I dati rilevano una tendenza alla stabilizzazione o alla diminuzione della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali rispetto al periodo 2008-2011. Tuttavia, nel periodo di riferimento 2012-2015, il 60 % delle acque dolci era eutrofico, il 13 % potenzialmente eutrofico e il 27 % non lo era.

⁽⁶⁾ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

⁽⁷⁾ Legge neerlandese sui fertilizzanti (*Meststoffenwet*), articoli 19 e 20.

⁽⁸⁾ Legge neerlandese sui fertilizzanti (*Meststoffenwet*), articoli da 33a a 33d.

⁽⁹⁾ Legge neerlandese sui fertilizzanti (*Meststoffenwet*), articolo 21b.

- (13) Dopo aver esaminato la domanda dei Paesi Bassi e alla luce del sesto programma d'azione neerlandese e dell'esperienza acquisita dalla deroga introdotta nella decisione di esecuzione 2014/291/UE, la Commissione ritiene che il quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo proposto dai Paesi Bassi corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro l'anno nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e 250 kg di azoto per ettaro l'anno nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % su altri terreni non comprometterà il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE, purché i Paesi Bassi soddisfino determinate condizioni rigorose e tale quantitativo sia giustificato in base a criteri oggettivi.
- (14) I Paesi Bassi dovrebbero garantire che la pressione sui corpi idrici non aumenti in conseguenza dell'aumento del numero di capi di bestiame e della relativa produzione di effluente. A tale scopo dovrebbero provvedere affinché la produzione totale di effluente in termini di azoto e di fosforo non superi il livello del 2002. La nuova legislazione che attua il sesto programma d'azione neerlandese dovrebbe pertanto prevedere un massimale vincolante della produzione di effluente che non deve essere superato e che può essere fatto valere nei confronti dei singoli agricoltori in caso di necessità.
- (15) Le autorizzazioni per i singoli agricoltori sono soggette a determinate condizioni volte a garantire una fertilizzazione a livello di azienda agricola basata sul fabbisogno delle colture e la limitazione e la prevenzione di infiltrazioni di azoto e fosforo nelle acque. Tali condizioni dovrebbero pertanto contenere obblighi quali l'elaborazione di un piano di fertilizzazione a livello di azienda, la tenuta di registri sulle applicazioni di fertilizzanti, l'analisi periodica del terreno, la copertura vegetale invernale delle superfici precedentemente coltivate a granturco, il rispetto di disposizioni specifiche sull'aratura dei prati, il divieto di applicare effluente prima dell'aratura dei prati, l'adattamento della fertilizzazione in maniera da tenere conto del contributo delle colture di leguminose e il divieto di applicare sui terreni fosfato proveniente da fertilizzanti chimici.
- (16) La relazione sull'impatto della direttiva 91/676/CEE sulle emissioni gassose di azoto⁽¹⁰⁾ ha concluso che in alcune regioni con un'elevata densità di bestiame la deroga può comportare emissioni gassose più elevate. Tale possibile conseguenza della deroga sull'emissione di ammoniaca è stata confermata in una relazione del 12 febbraio 2020, preparata dalla *Commissie Deskundigen Meststoffenwet* dei Paesi Bassi e trasmessa alla Commissione. Tali emissioni si traducono in depositi di azoto supplementari che incidono negativamente sui siti Natura 2000 e sulla qualità delle acque, provocando fenomeni di eutrofizzazione. È pertanto opportuno adottare misure appropriate per ridurre le emissioni di ammoniaca, comprese tecniche di spandimento a basse emissioni, ove necessario fissando parallelamente la temperatura massima alla quale può essere applicato l'effluente.
- (17) In linea con le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2018/820, il 28 settembre 2018 i Paesi Bassi hanno notificato la propria strategia rafforzata di applicazione delle norme. Il 28 giugno 2019 è stata presentata una prima relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione di tale strategia e il 18 novembre 2019 una seconda. La relazione sullo stato di avanzamento dei lavori ha dimostrato che, nonostante gli sforzi compiuti, l'attuazione della strategia ha subito ritardi e i Paesi Bassi non sono stati in grado di dimostrare una riduzione dei casi di inadempienza o irregolarità.
- (18) Sono pertanto necessarie ulteriori garanzie e rassicurazioni circa il fatto che la strategia sia realmente in grado di ridurre al minimo le frodi. Tra queste dovrebbero figurare la fissazione di scadenze per la piena attuazione della strategia e di obiettivi che consentano di valutarne l'efficacia. È inoltre necessario prevederne la revisione entro la fine del 2021, nella quale includere un ulteriore rafforzamento dei controlli se necessario alla luce dell'esperienza acquisita durante l'attuazione.
- (19) È opportuno presentare annualmente una relazione di aggiornamento sull'avanzamento nell'attuazione della strategia rafforzata di applicazione delle norme, comprensiva del possibile impatto delle misure volte a prevenire il rischio di diffusione del virus della Covid-19 sull'attuazione della strategia.
- (20) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾ prevede un approccio transfrontaliero globale alla protezione delle risorse idriche, strutturato intorno ai bacini idrografici, con l'obiettivo di raggiungere un buono stato dei corpi idrici europei. Ridurre i nutrienti è parte integrante di tale obiettivo. La concessione di una deroga in base alla presente decisione non pregiudica quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE e non esclude l'eventuale necessità di ulteriori misure volte a far fronte agli obblighi che ne derivano.

⁽¹⁰⁾ Impatto della direttiva sui nitrati sulle emissioni gassose di azoto, impatto delle misure previste dal programma d'azione nitrati sulle emissioni gassose di azoto, contratto ENV.B.1/ETU/2010/0009.

⁽¹¹⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

- (21) La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾ stabilisce norme generali per l'istituzione dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea ai fini delle politiche ambientali unionali e delle politiche o delle attività dell'Unione tali da ripercuotersi sull'ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni di detta direttiva. Al fine di ridurre l'onere amministrativo e migliorare la coerenza dei dati, nel raccogliere i dati necessari nell'ambito della presente decisione i Paesi Bassi dovrebbero, se del caso, avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo, istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾.
- (22) Poiché la domanda dei Paesi Bassi riguarda il rinnovo della deroga concessa con la decisione di esecuzione (UE) 2018/820 per il periodo 2020-2021, la presente decisione dovrebbe applicarsi per due anni a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- (23) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroga

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dai Paesi Bassi con lettera del 4 febbraio 2020, per consentire l'applicazione nel terreno di un quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE (di seguito «la deroga»).

La concessione della deroga in base alla presente decisione non pregiudica le disposizioni della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La deroga si applica alle aziende agricole a superficie prativa alle quali è stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 6.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- (1) «azienda agricola a superficie prativa»: un'azienda in cui almeno l'80 % della superficie disponibile per l'applicazione di effluente è costituito da prati;
- (2) «animali allevati a pascolo»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, caprini, equini, asini, cervidi e bufali indiani;
- (3) «superficie aziendale»: la superficie posseduta, affittata o gestita dall'agricoltore nell'ambito di un contratto scritto e della cui gestione l'agricoltore è direttamente responsabile;
- (4) «prato»: superficie prativa permanente o superficie prativa temporanea mantenuta per un periodo inferiore a cinque anni;
- (5) «piano di fertilizzazione»: calcolo in merito al previsto uso e disponibilità di nutrienti;
- (6) «registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro uso e del loro assorbimento effettivi;
- (7) «terreni sabbiosi meridionali e centrali»: suoli indicati come terreni sabbiosi meridionali e centrali ai sensi della legislazione neerlandese che ha attuato la direttiva 91/676/CEE;
- (8) «terreni di tipo 'loess'»: suoli indicati come terreni di tipo «loess» ai sensi della legislazione neerlandese che ha attuato la direttiva 91/676/CEE.

⁽¹²⁾ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

*Articolo 4***Condizioni generali per la deroga**

La deroga è concessa alle seguenti condizioni:

- (1) I Paesi Bassi monitorano la quantità di effluenti prodotti e assicurano che la produzione di effluente a livello nazionale, sia in termini di azoto che di fosforo, non superi il livello registrato nel 2002, corrispondente a 504,4 milioni di kg di azoto e 172,9 milioni di kg di fosfato.
- (2) I Paesi Bassi attuano pienamente una strategia rafforzata di applicazione delle norme volta a consolidare la conformità alla normativa neerlandese in materia di effluenti e ad assicurare che siano monitorate in maniera efficace eventuali informazioni che indicano situazioni di non conformità.

La strategia rafforzata di applicazione delle norme include almeno i seguenti elementi:

- a) una valutazione indipendente delle dimensioni e della portata dei casi di non conformità intenzionale alle norme nazionali in materia di effluenti. Tale valutazione è effettuata dalle autorità nazionali competenti preposte al controllo delle norme nazionali in materia di effluenti, insieme alle autorità nazionali competenti incaricate di indagare e perseguire i reati di natura penale;
 - b) un'individuazione delle aree di trattamento e gestione degli effluenti che presentano un rischio più elevato di violazione intenzionale delle norme nazionali in materia di effluenti;
 - c) un rafforzamento delle capacità di ispezione e di controllo, che sia almeno pari al 40 % della capacità necessaria per eseguire ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, compresi i controlli casuali, e una maggiore focalizzazione di tali capacità sulle aree a rischio in termini di trattamento e gestione degli effluenti;
 - d) una metodologia chiara per stabilire penali e sanzioni che siano sufficientemente efficaci, proporzionate e dissuasive;
 - e) la piena attuazione dell'applicazione nelle zone ad alto rischio De Peel, Gelderse Vallei e Twente, nella primavera del 2020;
 - f) la rendicontabilità in tempo reale del trasporto di effluente mediante automazione entro la fine del 2020;
 - g) la decisione sulla revisione della politica in materia di sanzioni entro la fine di giugno 2020;
 - h) l'ispezione individuale del 5,5 % degli allevamenti suinicoli. Le misure volte a prevenire il rischio di diffusione del virus della Covid-19 possono incidere sulla fattibilità di tale percentuale.
- (3) La strategia rafforzata di applicazione è riveduta alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dell'attuazione, in particolare se entro dicembre 2021 il numero di irregolarità o di casi di non conformità riscontrati non diminuisce, in modo da includere misure e controlli rafforzati. La strategia riveduta è notificata alla Commissione.

*Articolo 5***Domande di autorizzazione**

1. Gli agricoltori le cui aziende sono a superficie prativa possono presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione annuale per applicare effluente di animali allevati a pascolo contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l'anno sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» o fino a 250 kg su altri terreni.
2. Unitamente alla domanda di cui al paragrafo 1, il richiedente dichiara per iscritto di soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 7 e 8 e accetta che l'applicazione di fertilizzanti, così come il piano e il registro di fertilizzazione di cui all'articolo 7, possano essere soggetti a controlli.

*Articolo 6***Concessione delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso l'effluente escreto dagli animali stessi, contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l'anno sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» o fino a 250 kg sugli altri terreni sono concesse alle condizioni stabilite agli articoli 7 e 8.

Articolo 7

Condizioni per l'applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

1. Il quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello escretto dagli animali stessi, non supera un quantitativo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e a 250 kg di azoto per ettaro su altri terreni, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8. L'apporto complessivo di azoto e fosfato è conforme al fabbisogno di nutrienti della coltura e ai nutrienti rilasciati dal terreno e non supera i limiti massimi di applicazione fissati nel sesto programma d'azione neerlandese.

2. L'uso di fosfato da fertilizzanti chimici non è consentito.

3. Per ogni azienda agricola a superficie prativa è elaborato e conservato un piano di fertilizzazione in cui sono specificate la rotazione delle colture sulla superficie aziendale e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti azotati e fosfatici. Per il primo anno civile, il piano di fertilizzazione è disponibile presso l'azienda agricola a superficie prativa entro il 30 giugno, e per gli anni civili successivi, entro il 28 febbraio.

4. Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti elementi:

- a) il numero di capi di bestiame presenti nell'azienda agricola a superficie prativa;
- b) la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell'effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio dell'effluente;
- c) il calcolo dell'azoto (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) e del fosforo da effluente prodotti nell'azienda agricola a superficie prativa;
- d) il piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie dei singoli appezzamenti adibita a praticoltura e ad altre colture, inclusa una mappa schematica dell'ubicazione dei singoli appezzamenti;
- e) il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture;
- f) il quantitativo e il tipo di effluente consegnato ai contraenti e quindi non impiegato nell'azienda agricola a superficie prativa;
- g) il quantitativo dell'effluente importato usato nell'azienda agricola a superficie prativa;
- h) il calcolo del contributo apportato dalla mineralizzazione di sostanze organiche, dalle colture di leguminose e dalle deposizioni atmosferiche e del quantitativo di azoto presente nel terreno quando la coltura inizia ad assorbirlo in misura significativa;
- i) il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella;
- j) il calcolo dell'applicazione di azoto da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella;
- k) i calcoli per determinare l'osservanza delle norme relative all'applicazione di azoto e di fosforo stabilite dal sesto programma d'azione neerlandese.

Il piano di fertilizzazione è aggiornato entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l'azienda agricola a superficie prativa.

5. Per ogni azienda agricola a superficie prativa viene redatto e conservato un registro di fertilizzazione per ogni anno civile. I registri sono trasmessi alle autorità competenti entro il 31 marzo dell'anno civile successivo.

6. Il registro di fertilizzazione contiene i seguenti elementi:

- a) le superfici coltivate;
- b) il numero e il tipo di capi di bestiame;
- c) la produzione di effluente per capo di bestiame;
- d) il quantitativo di fertilizzanti importato dall'azienda agricola a superficie prativa;
- e) il quantitativo di effluente consegnato ai contraenti e quindi non impiegato nell'azienda agricola a superficie prativa e il nome di tali contraenti.

7. Almeno una volta ogni quattro anni è effettuata un'analisi periodica del tenore di azoto e di fosforo del terreno per ciascuna area uniforme dell'azienda in termini di rotazione delle colture e caratteristiche del terreno. È necessaria come minimo un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

In caso di aratura per il rinnovo delle superfici prative, i limiti massimi di applicazione di azoto stabiliti per legge nel sesto programma d'azione neerlandese sono abbassati di 50 kg N/ha sui terreni sabbiosi e di tipo «loess» dopo il 31 maggio di ogni anno civile. In caso di aratura delle superfici prative per la coltivazione di mais su terreni sabbiosi o di tipo «loess», i limiti massimi di applicazione di azoto stabiliti nel sesto programma d'azione neerlandese per il granturco sono abbassati di 65 kg N/ha.

8. È vietato applicare effluente agricolo nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

Articolo 8

Condizioni relative alla gestione dei terreni

1. Su terreni sabbiosi e di tipo «loess», la coltura del granturco è avvicinata da colture prative e di altro tipo che garantiscano la copertura del terreno durante la stagione invernale.
2. Le colture intercalari non sono arate prima del 1° febbraio.
3. I prati sui terreni sabbiosi e di tipo «loess» sono arati solo in primavera, fatta eccezione per il rinnovo delle superfici prative, che può essere effettuato al più tardi il 31 agosto.
4. In tutti i tipi di terreno, l'aratura dei prati è seguita immediatamente da una coltura con un elevato fabbisogno di azoto e la fertilizzazione è basata sull'analisi del terreno relativa all'azoto minerale e ad altri parametri che costituiscono un riferimento per la stima dell'azoto rilasciato dal suolo a seguito della mineralizzazione di sostanze organiche.
5. Se la rotazione delle colture comprende leguminose o altri vegetali che fissano l'azoto atmosferico, l'applicazione di fertilizzanti è ridotta di conseguenza.
6. In deroga al paragrafo 3, l'aratura dei prati è consentita nella stagione autunnale per la messa a dimora di bulbi da fiore.

Articolo 9

Condizioni relative alla riduzione delle emissioni di ammoniaca al fine di ridurre il deposito di nutrienti anche nell'acqua

1. Nelle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di un'autorizzazione a norma dell'articolo 6 si applicano le seguenti condizioni:
 - a) i liquami sono applicati sulle superfici prative su terreni sabbiosi e di tipo «loess» con un'iniezione superficiale;
 - b) i liquami sono applicati sulle superfici prative su terreni argillosi e torbosi tramite iniezione superficiale, sistema di spandimento a pattino (diluizione di liquame con acqua, rapporto 2:1) o iniettore a disco;
 - c) il liquame non può essere applicato con sistema di spandimento a pattino se la temperatura esterna è pari o superiore a 20 °C;
 - d) il liquame è applicato su seminativi con iniezione o è lavorato immediatamente dopo essere applicato in un solo passaggio;
 - e) l'effluente solido è lavorato immediatamente dopo l'applicazione in al massimo due passaggi.
2. Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 per gli agricoltori che beneficiano di una deroga e per i quali le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano per il momento a norma del diritto nazionale ⁽¹⁴⁾.
3. Tutte le aziende agricole a superficie prativa beneficiarie di un'autorizzazione ricevono una formazione sulle misure di riduzione delle emissioni di azoto prima del 31 dicembre 2020.

Articolo 10

Monitoraggio

1. Le autorità competenti garantiscono la redazione di mappe che indicano quanto segue:
 - a) la percentuale di aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, per ciascun comune;

⁽¹⁴⁾ *Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 januari 2019, nr. WJZ/19009285, tot tijdelijke vrijstelling van artikel 5, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen (Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest 2019–2023).*

- b) la percentuale di capi di bestiame interessati da autorizzazioni in ciascun comune;
- c) la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni per ciascun comune.

Tali mappe sono aggiornate ogni anno.

2. Le autorità competenti istituiscono e mantengono una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque nel suolo, dei corsi d'acqua, delle acque sotterranee a bassa profondità e delle acque di drenaggio nei siti di monitoraggio presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazione. La rete di monitoraggio fornisce dati relativi alla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.

3. In detta rete, che comprende almeno 300 aziende interessate da autorizzazioni, sono rappresentati tutti i tipi di terreno (argilloso, torboso, sabbioso e sabbioso-loess), di pratiche di fertilizzazione e di rotazioni delle colture. La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione.

4. Le autorità competenti effettuano un'indagine e analisi continue dei nutrienti che forniscono dati relativi all'uso locale del terreno, alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni. I dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della lisciviazione dei nitrati e del fosforo dagli appezzamenti su cui è applicato ogni anno effluente di animali allevati a pascolo contenente fino a 230 kg o fino a 250 kg di azoto per ettaro.

5. Nei bacini di drenaggio agricoli in suoli sabbiosi le autorità competenti effettuano un più rigoroso monitoraggio delle acque.

Articolo 11

Controlli e ispezioni

1. Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le domande di autorizzazione per valutare la conformità alle condizioni stabilite agli articoli 7 e 8. Qualora risulti l'inosservanza delle condizioni, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi della risposta negativa.

Almeno il 5 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni amministrative da parte delle autorità competenti in relazione all'uso del terreno, al numero dei capi di bestiame e alla produzione di effluente.

2. Le autorità competenti istituiscono un programma di ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, basato sull'analisi dei rischi e con frequenza appropriata, che tiene conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e dell'esito dei controlli casuali a carattere generale nel quadro della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE, nonché di qualsiasi altra informazione che possa indicare la non conformità alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8.

Almeno il 5 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni in loco per verificare la conformità alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8. Tali ispezioni sono integrate dalle ispezioni e dai controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

3. Qualora si accerti che un'azienda agricola a superficie prativa interessata da un'autorizzazione non abbia soddisfatto in un qualsiasi anno le condizioni di cui agli articoli 7 e 8, il titolare dell'autorizzazione è sanzionato conformemente alla normativa nazionale e non ha diritto a beneficiare dell'autorizzazione l'anno successivo.

4. Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare la conformità alle condizioni per la concessione di un'autorizzazione a norma della presente decisione.

Articolo 12

Trasmissione delle informazioni

1. Entro il 30 giugno di ogni anno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni:

- a) dati relativi alla fertilizzazione in tutte le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni a norma dell'articolo 6, comprese le informazioni relative a rendimenti e tipi di terreno;
- b) evoluzione del numero dei capi per ciascuna categoria di bestiame nei Paesi Bassi e nelle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni;

- c) evoluzione della produzione nazionale di effluente in termini di tenore di azoto e di fosfato;
- d) sintesi dei risultati dei controlli relativi ai coefficienti di escrezione per gli effluenti di suini e pollame a livello nazionale;
- e) mappe di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
- f) risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché l'impatto della deroga sulla qualità delle acque;
- g) dati sulla concentrazione di azoto e fosforo di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- h) risultati del più rigoroso monitoraggio delle acque di cui all'articolo 10, paragrafo 5;
- i) risultati delle indagini sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole, di cui all'articolo 10, paragrafo 4;
- j) risultati dei calcoli basati su modelli di cui all'articolo 10, paragrafo 4;
- k) valutazione dell'attuazione delle condizioni per le autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8, sulla base dei controlli a livello di azienda e delle informazioni sulle aziende non conformi, nonché dell'esito dei controlli amministrativi e delle ispezioni di cui all'articolo 11;
- l) un aggiornamento sull'attuazione della strategia rafforzata di applicazione delle norme di cui all'articolo 4, in particolare per quanto riguarda:
 - l'attuazione dell'applicazione nelle zone ad alto rischio De Peel, Gelderse Vallei e Twente;
 - la rendicontabilità in tempo reale del trasporto di effluente mediante automazione entro la fine del 2020;
 - la decisione sulla revisione della politica in materia di sanzioni entro la fine di giugno 2020;
 - impatto delle misure volte a prevenire il rischio di diffusione del virus della Covid-19 sull'attuazione della strategia;
- m) risultati della strategia rafforzata di applicazione delle norme di cui all'articolo 4, in particolare per quanto riguarda:
 - controlli fisici per tipo di allevamento;
 - eventuale riduzione dei casi di non conformità;
 - sanzioni amministrative;
- n) informazioni sulle sanzioni giudiziarie applicate.

2. I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, i Paesi Bassi si avvalgono, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 13

Periodo di applicazione

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

Articolo 14

Destinatario

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2020

Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1074 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2020****relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Danimarca a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole****(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ⁽¹⁾, in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2002/915/CE ⁽²⁾, la Commissione ha concesso una deroga richiesta dalla Danimarca a norma della direttiva 91/676/CEE, consentendo l'applicazione di effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro all'anno in determinati allevamenti di bovini. Tale deroga è stata prorogata dalle decisioni 2005/294/CE ⁽³⁾ e 2008/664/CE ⁽⁴⁾ della Commissione e dalle decisioni di esecuzione 2012/659/UE ⁽⁵⁾, (UE) 2017/847 ⁽⁶⁾ e (UE) 2018/1928 ⁽⁷⁾ della Commissione.
- (2) La deroga concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1928 riguardava (per la campagna 2017/2018) 1 312 allevamenti di bovini, 396 000 capi di bestiame (pari a 39,6 milioni di kg di azoto nell'effluente di allevamento) e 198 195 ettari di seminativi, pari rispettivamente al 3,9 % del numero totale di allevamenti, al 18,1 % dell'azoto totale nell'effluente di allevamento applicato e all'8,2 % della superficie agricola totale netta.
- (3) Con lettera del 20 marzo 2020 la Danimarca ha presentato alla Commissione una domanda di rinnovo della deroga a norma dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.
- (4) La Danimarca ha adottato un programma d'azione, in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/676/CEE, mediante parti dell'ordinanza esecutiva n. 760 del 30 giugno 2019 sulla regolamentazione ambientale dell'allevamento e sull'immagazzinamento e sull'uso di fertilizzanti, la legge n. 338 del 2 aprile 2019 sull'uso agricolo di fertilizzanti e sulle misure concernenti la riduzione dei nutrienti modificata, l'ordinanza esecutiva n. 762 del 29 luglio 2019 sull'uso agricolo di fertilizzanti nel periodo di programmazione 2019/2020 e l'ordinanza esecutiva n. 66 del 28 gennaio 2020 sulle misure concernenti la riduzione dei nutrienti e sulle misure relative all'agricoltura per il periodo di programmazione 2020/2021. A integrazione di tali misure dal 2019 la Danimarca applica una normativa mirata a norma della legge n. 338 del 2 aprile 2019 sull'uso agricolo di fertilizzanti e sulle misure

⁽¹⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2002/915/CE della Commissione, del 18 novembre 2002, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b) e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 319 del 23.11.2002, pag. 24).

⁽³⁾ Decisione 2005/294/CE della Commissione, del 5 aprile 2005, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 34).

⁽⁴⁾ Decisione 2008/664/CE della Commissione, dell'8 agosto 2008, che modifica la decisione 2005/294/CE, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 217 del 13.8.2008, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2012/659/UE della Commissione, del 23 ottobre 2012, relativa alla concessione di una deroga richiesta dal Regno di Danimarca ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 295 del 25.10.2012, pag. 20).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/847 della Commissione, del 16 maggio 2017, relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Danimarca ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 35).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1928 della Commissione, del 6 dicembre 2018, relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Danimarca ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 313 del 10.12.2018, pag. 45).

concernenti la riduzione dei nutrienti modificata. La legislazione danese include inoltre un regolamento generale sul fosforo, conformemente alla legge n. 256 del 21 marzo 2017 sull'allevamento e sull'uso di fertilizzante nonché all'ordinanza n. 865 del 23 giugno 2017 sul bestiame commerciale, gli effluenti di allevamento, i foraggi insilati ecc., ora ordinanza n. 760 del 30 luglio 2019.

- (5) La legislazione danese che recepisce la direttiva 91/676/CEE contempla limiti relativi all'applicazione di azoto. La legislazione che limita l'applicazione di fosforo è entrata in vigore nell'agosto 2017.
- (6) La legislazione danese include un regime mirato combinato di colture intercalari facoltative e obbligatorie per il periodo coperto dalla presente decisione. Nell'ambito di tale regime le disposizioni obbligatorie per le colture intercalari entrano in vigore automaticamente se gli accordi su base volontaria in materia non riescono a realizzare gli obiettivi ambientali. Le zone interessate da colture intercalari integrano il requisito nazionale relativo alle colture intercalari obbligatorie a norma della legge n. 338 del 2 aprile 2019 modificata. Il regime è necessario ad assicurare che l'applicazione dell'attuale deroga non comporti un deterioramento della qualità dell'acqua.
- (7) Le informazioni comunicate dalla Danimarca nell'ambito della deroga concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1928 indicano che la deroga non sta comportando un deterioramento della qualità dell'acqua rispetto alle zone non interessate dalla deroga. Dai dati sull'attuazione della direttiva 91/676/CEE per il periodo 2012-2015 ⁽⁸⁾ emerge che l'83,4 % dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee presenta concentrazioni medie di nitrati inferiori a 50 mg/l, e il 27,5 % inferiori a 25 mg/l. Per quanto riguarda le acque dolci superficiali, il 99,4 % dei siti di monitoraggio presenta concentrazioni medie di nitrati inferiori a 50 mg/l, e l'85,8 % inferiori a 25 mg/l. I dati del monitoraggio mostrano una tendenza generale stabile della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e nelle acque dolci superficiali rispetto al precedente periodo di riferimento (2008-2011). I dati sull'eutrofizzazione mostrano che le condizioni dei laghi oggetto di monitoraggio sono state classificate come ottime/buone nel 25 % dei casi e non buone nel 75 % dei casi, e che 2 dei 119 corpi idrici estuari/costieri oggetto di monitoraggio sono risultati in buone condizioni.
- (8) La Commissione, dopo aver esaminato la richiesta della Danimarca in base agli elementi di cui all'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE e alla luce dell'esperienza acquisita con la deroga concessa dalle decisioni 2002/915/CE, 2005/294/CE e 2008/664/CE e dalle decisioni di esecuzione 2012/659/UE, (UE) 2017/847 e (UE) 2018/1928 ritiene che il quantitativo di effluente proposto dalla Danimarca, pari a 230 kg di azoto per ettaro l'anno, non ostacolerà la realizzazione degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE se verranno rispettate determinate condizioni rigorose relativamente alle colture intercalari, ai massimali di fosforo, alla rotazione delle colture, all'applicazione di effluente e di altri fertilizzanti nonché al campionamento e all'analisi del suolo.
- (9) Nelle aziende agricole autorizzate ad applicare effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l'anno, i piani di fertilizzazione dovrebbero essere aggiornati tempestivamente al fine di garantire la coerenza con le reali pratiche agricole e la copertura vegetale permanente dei seminativi, mentre le colture intercalari dovrebbero essere usate per compensare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e limitare le perdite invernali di azoto.
- (10) La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ stabilisce norme generali per l'istituzione dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea ai fini delle politiche ambientali unionali e delle politiche o delle attività tali da ripercuotersi sull'ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni di detta direttiva. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la coerenza dei dati, nel raccogliere i dati necessari nell'ambito della presente decisione la Danimarca dovrebbe avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾.

⁽⁸⁾ SWD(2018) 246 final — Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, elaborata in base alle relazioni presentate dagli Stati membri per il periodo 2012-2015.

⁽⁹⁾ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroga

Subordinatamente alle condizioni stabilite agli articoli da 4 a 12, è concessa la deroga richiesta dalla Danimarca con lettera del 20 marzo 2020, finalizzata a consentire l'applicazione al suolo di un quantitativo di azoto da effluente di allevamento superiore a quello previsto nell'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE (di seguito «la deroga»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

La deroga si applica agli allevamenti di bovini nei quali almeno l'80 % della superficie disponibile per l'applicazione di effluente è destinata a colture con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata e per i quali è stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 6.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «allevamento di bovini»: un allevamento avente una produzione annuale di azoto nell'effluente di allevamento superiore a 300 kg, di cui almeno due terzi derivati dal bestiame;
- 2) «coltura con sottosemina di erba»: cereali insilati, mais insilato, cereali primaverili, cereali invernali oppure orzo primaverile e piselli, con sottosemina di erba effettuata prima o dopo il raccolto;
- 3) «coltura con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata»: una delle seguenti colture:
 - a) prato;
 - b) colture intercalari a prato;
 - c) barbabietole destinate a foraggio;
 - d) colture con sottosemina di erba;
 - e) cicoria;
- 4) «prato»: una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea;
- 5) «profilo del suolo»: lo strato di suolo fino a una profondità di 0,90 m o al livello medio più elevato delle acque sotterranee, se tale livello è a una profondità inferiore a 0,90 m dalla superficie.

Articolo 4

Condizioni della deroga

La deroga è concessa alle seguenti condizioni:

- 1) Il 1° agosto 2017 è entrata in vigore l'ordinanza n. 865 del 23 giugno 2017 sul bestiame commerciale, gli effluenti di allevamento, i foraggi insilati ecc., che fissa i massimali diretti di fosforo a diversi livelli, sul territorio nazionale, secondo il tipo di fertilizzante. I massimali riguardano l'applicazione di fosforo effettuata con tutti i tipi di fertilizzanti: i fertilizzanti biologici, compreso l'effluente di allevamento, il digestato da biogas, la biomassa vegetale degassata, i fanghi di depurazione delle acque reflue, nonché i fertilizzanti industriali. Per taluni bacini di drenaggio il cui ambiente acquatico è vulnerabile al fosforo sono stabiliti massimali più rigorosi relativamente alla sua applicazione.

- 2) Si istituiscono un sistema di indicatori e un sistema di monitoraggio del quantitativo di fosforo applicato ai campi coltivati in Danimarca. Qualora il sistema di indicatori o quello di monitoraggio evidenziasse che il tasso medio reale annuo di fertilizzazione da fosforo sui suoli agricoli in Danimarca potrebbe superare o ha già superato i livelli nazionali medi di fertilizzazione da fosforo fissati per il periodo 2018-2025, i massimali relativi alla sua applicazione sono ridotti di conseguenza.
- 3) Il 5 aprile 2019 è entrata in vigore la legge danese n. 338 del 2 aprile 2019 sull'uso agricolo dei fertilizzanti e sulle misure concernenti la riduzione dei nutrienti modificata che istituisce un regime mirato combinato di misure facoltative e obbligatorie in base all'esigenza di ridurre il tenore di nitrati nelle acque sotterranee e costiere. Dal 2020 il regime rientra nell'attuazione danese degli obblighi previsti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Tali misure prevedono l'introduzione di colture intercalari o di misure alternative previste dalla legislazione nazionale. Nell'ambito di tale regime le disposizioni obbligatorie per la riduzione di azoto entrano in vigore automaticamente se gli accordi su base volontaria in materia non riescono a realizzare in misura sufficiente gli obiettivi ambientali.
- 4) Le colture intercalari conformi a tale regime integrano quelle piantate al fine di soddisfare il requisito nazionale obbligatorio del 10,7 % o del 14,7 % di queste colture nelle zone coltivate degli allevamenti o il requisito nazionale obbligatorio nelle ordinanze esecutive corrispondenti per i successivi periodi di programmazione, e possono non essere realizzate sulla stessa superficie impiegata per soddisfare il requisito che le concerne nelle aree di interesse ecologico.

Articolo 5

Domande di autorizzazione

1. Gli allevatori di bovini possono presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione annuale ad applicare effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro per periodo di programmazione.

Il termine per la presentazione della domanda corrisponde al termine nazionale per le domande di pagamento di base della politica agricola comune e include le quote di fertilizzanti nonché il piano per le colture intercalari.

2. La presentazione di una domanda ai sensi del paragrafo 1 è considerata una dichiarazione del richiedente che le condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono soddisfatte.

Articolo 6

Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo di effluente proveniente dall'allevamento di bovini, compreso l'effluente escreto dal bestiame stesso e l'effluente trattato, contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro per ciascun periodo di programmazione sono concesse alle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Articolo 7

Condizioni per l'applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

1. L'apporto complessivo di azoto non supera il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura, tenuto conto dei nutrienti rilasciati dal suolo. Non supera i limiti massimi di applicazione stabiliti dall'ordinanza esecutiva n. 762 del 29 luglio 2019 sull'uso agricolo di fertilizzante nel periodo di programmazione 2019/2020 e dalle corrispondenti ordinanze per i successivi periodi di programmazione.

2. Viene redatto un piano di fertilizzazione per l'intera superficie dell'allevamento di bovini. Il piano è conservato presso l'azienda agricola. Esso copre il periodo compreso fra il 1° agosto e il 31 luglio dell'anno seguente. Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti elementi:

- a) un piano di rotazione delle colture, che specifica quanto segue:
 - i) la superficie delle parcelle adibite a colture con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata;
 - ii) la superficie delle parcelle adibite a colture diverse da quelle indicate al punto i);
 - iii) una mappa schematica dell'ubicazione delle parcelle di cui rispettivamente ai punti i) e ii);

⁽¹⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

- b) il numero di capi di bestiame nell'allevamento di bovini;
- c) la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell'effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio dell'effluente;
- d) un calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente prodotti nell'azienda agricola;
- e) una descrizione del trattamento dell'effluente, se pertinente, e delle caratteristiche attese dell'effluente trattato;
- f) la quantità, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;
- g) il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo necessario alle colture di ciascuna parcella;
- h) un calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella;
- i) un calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella;
- j) un'indicazione dei tempi di applicazione dell'effluente e dei fertilizzanti chimici.

Il piano di fertilizzazione è aggiornato entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l'allevamento di bovini. Esso è presentato alle autorità competenti entro il 31 marzo di ogni anno.

3. L'effluente non si spande nel periodo compreso fra il 31 agosto e il 1° marzo sulle praticolture destinate a essere arate la primavera successiva.

4. I parametri di applicazione di fertilizzanti all'azoto per le colture successive alla praticoltura temporanea sono ridotti del valore dell'azoto relativo alla coltura precedente ai sensi dell'ordinanza esecutiva n. 762 del 29 luglio 2019 sull'uso agricolo di fertilizzante nel periodo di programmazione 2019/2020 e delle ordinanze corrispondenti per i successivi periodi di programmazione per quanto riguarda i parametri di fertilizzazione, la tabella sulle norme di fertilizzazione per le colture agricole e vegetali e le successive modifiche.

Articolo 8

Condizioni relative al campionamento e alle analisi del suolo

1. I campioni sono prelevati dai 30 cm superiori del suolo agricolo e analizzati al fine di determinarne il tenore di azoto e fosforo.
2. Per ogni area dell'allevamento di bovini avente caratteristiche omogenee sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture, i campionamenti e le analisi sono effettuati con cadenza almeno quadriennale.
3. Si eseguono almeno un campionamento e un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.
4. I risultati delle analisi sono disponibili per ispezione presso l'allevamento di bovini.

Articolo 9

Condizioni relative alla gestione dei terreni

1. Almeno l'80 % della superficie disponibile per l'applicazione di effluente è destinato a colture con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata.
2. Le colture intercalari a prato non sono arate prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state introdotte.
3. Le superfici prative sono arate in primavera. Una coltura con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata è seminata il più presto possibile, comunque non oltre 3 settimane dopo l'aratura del prato.
4. Le colture usate nella rotazione non includono leguminose o altri vegetali che fissano l'azoto atmosferico, fatta eccezione per i seguenti:
 - a) trifoglio ed erba medica presente nelle praticolture che costituiscono complessivamente meno del 50 %;
 - b) orzo e piselli con sottosemina di erba.

Articolo 10

Monitoraggio

1. Le autorità competenti garantiscono la redazione di mappe che indicano quanto segue:
 - a) la percentuale di allevamenti di bovini interessati da autorizzazioni in ciascun comune;
 - b) la percentuale di capi di bestiame interessati da autorizzazioni in ciascun comune;
 - c) la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni in ciascun comune.

Tali mappe sono aggiornate ogni anno.

Le autorità competenti raccolgono e aggiornano annualmente i dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole negli allevamenti di bovini interessati da autorizzazioni previste dalla presente decisione.

2. Le autorità competenti effettuano il monitoraggio delle acque della rizosfera, delle acque superficiali e delle acque sotterranee, e comunicano alla Commissione i dati relativi all'azoto e al fosforo nel profilo del suolo e alle concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee in regime sia di deroga sia di non deroga.

Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola nell'ambito del programma nazionale di monitoraggio dei bacini di drenaggio agricoli. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali.

Le zone caratterizzate da terreni sabbiosi sono oggetto di un monitoraggio rafforzato. Le concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee sono inoltre oggetto di monitoraggio almeno nel 3 % di tutte le aziende interessate da un'autorizzazione.

3. Le autorità competenti effettuano indagini e analisi continue dei nutrienti nell'ambito del programma nazionale di monitoraggio dei bacini di drenaggio agricoli e forniscono dati sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate negli allevamenti di bovini che beneficiano di un'autorizzazione.

Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all'articolo 7 e dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, il quantitativo delle perdite di azoto e fosforo dagli allevamenti di bovini che beneficiano di un'autorizzazione, secondo principi scientifici.

4. Le autorità competenti determinano e registrano la percentuale dei terreni oggetto di deroga coperti da:
 - a) trifoglio o erba medica presenti nelle praticolture;
 - b) orzo e piselli con sottosemina di erba.

Articolo 11

Verifica

1. Le autorità competenti garantiscono che le domande di autorizzazione sono oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni stabilite agli articoli 7, 8 e 9 non sono rispettate dal richiedente, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi del rifiuto.

2. Le autorità competenti definiscono un programma di ispezioni delle aziende agricole che beneficiano di autorizzazioni.

Il programma è basato sull'analisi dei rischi alla luce dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti relativamente alle condizioni stabilite agli articoli 7, 8 e 9, nonché dei risultati dei controlli di conformità alla legislazione nazionale che recepisce la direttiva 91/676/CEE.

3. Le ispezioni consistono in ispezioni sul terreno e controlli in loco che verificano il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 7, 8 e 9 e interessano ogni anno almeno il 7 % degli allevamenti di bovini che beneficiano di un'autorizzazione. Qualora un allevamento di bovini non risulti conforme a tali condizioni, il titolare dell'autorizzazione è sanzionato a norma della legislazione nazionale e non potrà ottenere un'autorizzazione per il periodo di programmazione nell'anno successivo a quello in cui l'allevamento è risultato non conforme.

4. Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle condizioni relative alla deroga concessa a norma della presente decisione.

*Articolo 12***Relazioni**

Entro il 31 dicembre di ogni anno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti:

- a) le mappe con l'indicazione delle percentuali di allevamenti di bovini, di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale per ciascun comune, nonché le mappe sull'utilizzo locale del terreno, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;
- b) i risultati del monitoraggio effettuato sulle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e fosforo, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque in regime sia di deroga sia di non deroga, nonché all'impatto della deroga sulla qualità delle acque, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2;
- c) i risultati del monitoraggio effettuato sul suolo per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e fosforo nelle acque della rizosfera nonché per quanto riguarda l'azoto e il fosforo nel suolo in regime sia di deroga sia di non deroga, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2;
- d) i risultati delle indagini sull'utilizzo locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3;
- e) i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità delle perdite di azoto e fosforo dagli allevamenti di bovini che beneficiano di un'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3;
- f) le tabelle che indicano la percentuale della superficie agricola oggetto di deroga coperta da trifoglio o erba medica presente nelle praticolture e da orzo/piselli con sottosemina di erba, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4;
- g) la valutazione dell'attuazione delle condizioni della deroga sulla base di controlli a livello di azienda agricola e le informazioni sugli allevamenti di bovini inadempienti sulla base dei risultati dei controlli amministrativi e delle ispezioni, ai sensi dell'articolo 11;
- h) l'evoluzione del numero dei capi di bestiame e della produzione di effluente di allevamento per categoria di bestiame in Danimarca e negli allevamenti di bovini che beneficiano della deroga.
- i) l'attuazione delle condizioni della deroga di cui all'articolo 4.

I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari la Danimarca si avvale, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

*Articolo 13***Periodo di applicazione**

La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2024.

*Articolo 14***Destinatario**

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2020

Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT